

Bruxelles, 27 febbraio 2015  
(OR. en)

6643/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0256 (COD)**

---

**EUROJUST 59  
EPPO 20  
CATS 37  
COPEN 67  
CODEC 266  
CSC 49**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	6298/15 EUROJUST 47 EPPO 17 CATS 32 COPEN 53 CODEC 204 CSC 40 16139/14 EUROJUST 212 EPPO 73 CATS 196 COPEN 306 CODEC 2374
n. doc. Comm.:	12566/13 EUROJUST 59 EPPO 4 CATS 36 COPEN 109 CODEC 2163
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) [Prima lettura] - Orientamento generale

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 17 luglio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.
2. Il Regno Unito e l'Irlanda non hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento proposto a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto e non sarà da esso vincolata né sarà soggetta alla sua applicazione.
4. La proposta della Commissione mira a potenziare l'efficienza di Eurojust stabilendo un nuovo regime di governance. Essa mira altresì a migliorare la sua efficacia operativa definendo in modo omogeneo i poteri e lo status dei membri nazionali.
5. Il regolamento proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo non ha ancora adottato la sua posizione sulla proposta.
6. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 5 marzo 2014.

## **II. STATO DEI LAVORI**

7. Il gruppo "Cooperazione in materia penale" ha avviato l'esame del testo nella riunione del 19 settembre 2013, sotto presidenza lituana, con uno scambio di opinioni generale su ciascun capo. I vari capi del progetto di regolamento sono stati poi esaminati dallo stesso gruppo per la prima volta articolo per articolo sotto le presidenze lituana e ellenica.
8. Durante la presidenza greca, i ministri hanno avallato un regime alternativo di governance atto a consentire al collegio di concentrarsi principalmente su questioni operative assegnando la preparazione dell'insieme delle questioni non operative ad un nuovo comitato esecutivo.

9. La presidenza italiana ha proseguito i negoziati e ha preparato varie proposte di compromesso della presidenza basate sui contributi scritti delle delegazioni, sull'esito delle riunioni del gruppo "Cooperazione in materia penale" e sulle consultazioni con varie parti interessate, compreso Eurojust. Il risultato di tale sforzo è stato l'accordo su un orientamento generale parziale sui capi I-III e V-IX, ad eccezione delle disposizioni relative alla Procura europea e alla protezione dei dati, nonché delle disposizioni in materia di riservatezza e delle norme relative alla protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate al Consiglio del 4 dicembre 2014.
10. La decisione di non includere le disposizioni relative alla Procura europea è stata presa dal CATS in quanto la proposta di regolamento per l'istituzione della Procura europea non è sufficientemente avanzata per stabilire la natura esatta delle future relazioni con Eurojust.
11. La presidenza lettone ha organizzato da gennaio tre riunioni del gruppo "Cooperazione in materia penale" dedicate principalmente al Capo IV sulla protezione dei dati e alle disposizioni in materia di riservatezza e norme relative alla protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate (articoli rispettivamente 59 e 62). La presidenza ha anche presentato e discusso un testo riveduto dei considerando che tiene conto di altre modifiche del testo. A seguito di tale sforzo, la presidenza è ora in grado di presentare il testo completo della proposta, ad eccezione delle disposizioni relative alla Procura europea, come orientamento generale.
12. Nella riunione del Coreper del 25 febbraio 2015, un'ampia maggioranza di delegazioni ha espresso sostegno sia al testo riportato in allegato che all'obiettivo della presidenza di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio del 12 e 13 marzo.
13. Il presente orientamento generale costituirà la base delle discussioni con il Parlamento europeo. Si prevede che il Coreper chiederà un ulteriore mandato per le discussioni sulle disposizioni relative alla Procura europea in una fase successiva delle discussioni con il Parlamento quando il progetto di regolamento sulla Procura europea sarà sufficientemente avanzato.
14. Le modifiche del testo del progetto di regolamento rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in *grassetto corsivo* e con [...]. Le disposizioni e il testo soppressi sono indicati con (...). Il testo relativo alla Procura europea è indicato con [...], in attesa dell'ulteriore mandato per le discussioni, e corrispondente nota a piè di pagina.

15. La Commissione mantiene le riserve sulle seguenti disposizioni: articolo 3, paragrafo 1, lettera a), articolo 3, paragrafo 4, articolo 5, articolo 7, paragrafo 7, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11 bis, articolo 11, paragrafo 5, articolo 17, articolo 18, paragrafo 2, articolo 18, paragrafo 4, lettera b), articolo 21, paragrafo 5, articolo 34 ter, paragrafo 3, articolo 35, articolo 52, paragrafo 3, articolo 58, paragrafo 2 e articolo 67 e considerando 3 bis, 6 e 15. Mantiene anche una riserva sul Capo IV.

### **III. CONCLUSIONI**

16. Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo riportato nell'allegato, che costituirà poi la base per i negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE, rilevando che il Coreper chiederà un ulteriore mandato per le discussioni sulle disposizioni relative alla Procura europea quando il progetto di regolamento sulla Procura europea sarà sufficientemente avanzato.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Eurojust è stato istituito con decisione 2002/187/GAI<sup>1</sup> del Consiglio quale organo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri, in particolare in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. La decisione 2003/659/GAI<sup>2</sup> del Consiglio e la decisione 2009/426/GAI<sup>3</sup> del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust hanno modificato il quadro giuridico di Eurojust.

---

<sup>1</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44.

<sup>3</sup> GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

- (2) L'articolo 85 del trattato prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone inoltre che siano fissate le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.
- (3) L'articolo 85 del trattato stabilisce altresì che Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
- (3 bis) Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2002/187/GAI e della decisione 2009/426/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, dette decisioni siano sostituite integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento.**
- [(4) Poiché la Procura europea dovrebbe essere istituita a partire da Eurojust, il presente regolamento contempla le disposizioni necessarie per disciplinare le relazioni tra Eurojust e la Procura europea.
- (5) La Procura europea dovrebbe avere competenza esclusiva a individuare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, Eurojust invece dovrebbe essere in grado di sostenere le autorità nazionali quando indagano e perseguono tali forme di criminalità in conformità del regolamento che istituisce la Procura europea.]<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> I considerando 4 e 5 riguardano la Procura europea e non rientrano nell'orientamento generale.

- (6) Affinché Eurojust possa assolvere il suo compito e sviluppare tutto il suo potenziale nella lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera, è necessario rafforzarne le funzioni operative riducendo il carico di lavoro amministrativo dei membri nazionali, e potenziarne la dimensione europea facendo partecipare la Commissione [...] al **comitato esecutivo** dell'Agenzia e associando maggiormente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle sue attività.
- (7) [...] Il presente regolamento dovrebbe [...] **pertanto determinare** le modalità dell'associazione parlamentare, modernizzare la struttura di Eurojust e [...] **semplificarne** l'attuale quadro giuridico, mantenendo quegli elementi che sono risultati efficaci per il funzionamento di Eurojust.
- (8) [...].
- (9) Occorre definire le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri per le quali Eurojust è competente. Vanno altresì precisati i casi che non interessano due o più Stati membri ma che richiedono un'azione penale su basi comuni.[...]
- (9 bis) "Azione penale su basi comuni" si riferisce a casi di azioni penali e indagini che possono interessare soltanto uno Stato membro ed un paese terzo qualora sia stato concluso un accordo o qualora vi sia una necessità specifica di coinvolgere Eurojust. Può altresì riferirsi a casi che interessano uno Stato membro e l'Unione.**

- (10) Quando esercita funzioni operative in relazione a casi penali specifici su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, Eurojust dovrebbe agire per il tramite di uno o più membri nazionali o del collegio. **Nell'agire di propria iniziativa, Eurojust può assumere un ruolo più proattivo nel coordinamento di casi, ad esempio prestando sostegno alle autorità nazionali nelle loro indagini e azioni penali. Ciò può comprendere il coinvolgimento di Stati membri inizialmente non ricompresi nel caso e l'individuazione di collegamenti tra casi sulla base delle informazioni trasmesse da Europol, OLAF, [Procura europea]<sup>5</sup> e autorità nazionali. In tale contesto, Eurojust ha inoltre la possibilità di elaborare linee guida, documenti orientativi e analisi dell'attività operativa nel quadro del suo lavoro strategico. Quando agisce di sua iniziativa, esso dovrebbe agire in conformità del presente regolamento.**
- (10 bis) Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare anche sostegno a indagini che interessano unicamente lo Stato membro in questione, ma che hanno ripercussioni a livello di Unione. **Esempi di casi che hanno ripercussioni a livello di Unione includono quelli in cui è coinvolto un membro di un'istituzione o di un organismo dell'UE. Vi sono ricompresi anche i casi che coinvolgono un numero significativo di Stati membri e che potrebbero richiedere una risposta europea coordinata.**
- (11) Per garantire che Eurojust possa prestare sostegno e coordinare le indagini transfrontaliere in maniera adeguata, è necessario che tutti i membri nazionali dispongano degli stessi poteri operativi **in relazione al loro Stato membro di origine** per cooperare tra loro e con le autorità nazionali in modo più efficace. Ai membri nazionali dovrebbero essere conferiti quei poteri che permettono a Eurojust di adempiere adeguatamente al suo compito: accedere alle informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali [...] [...], contattare direttamente le autorità competenti e scambiare informazioni con loro. [...] [...] **I membri nazionali possono, conformemente al rispettivo diritto nazionale, mantenere i poteri derivanti dalla loro funzione di autorità nazionali.**

---

<sup>5</sup> Il riferimento alla Procura europea è fra parentesi quadre perché non rientra nell'orientamento generale.



- (11 bis) **In linea di principio l'autorità nazionale competente dovrebbe disporre misure investigative e consegne controllate, emettere ed eseguire richieste di assistenza e riconoscimento reciproco e partecipare alle squadre investigative comuni. Tuttavia i membri nazionali possono anche esercitare tali poteri d'intesa con l'autorità nazionale competente o in casi urgenti. Poiché tali poteri sono esercitati in conformità del diritto nazionale, gli organi giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero essere competenti a esaminare tali misure, conformemente ai requisiti e alle procedure previste dal diritto nazionale.**
- (12) È necessario dotare Eurojust di una struttura amministrativa e di gestione che gli consenta di svolgere i suoi compiti in modo più efficace e che rispetti i principi applicabili alle agenzie dell'Unione, preservandone nel contempo le specificità e salvaguardandone l'indipendenza quando esercita le funzioni operative. A tal fine, occorre chiarire le funzioni dei membri nazionali, del collegio e del direttore amministrativo e istituire un comitato esecutivo.
- (13) È opportuno distinguere chiaramente tra le funzioni operative e le funzioni di gestione del collegio, riducendo al minimo gli oneri amministrativi dei membri nazionali in modo che si concentrino sulle attività operative di Eurojust. I compiti di gestione del collegio dovrebbero comprendere, in particolare, l'adozione dei programmi di lavoro di Eurojust, del bilancio, della relazione annuale di attività, e degli accordi di lavoro con i partner. È opportuno che il collegio funga da autorità che ha il potere di nomina nei confronti [...] del direttore amministrativo. **Il collegio dovrebbe inoltre adottare il regolamento interno di Eurojust. Dato che tale regolamento potrebbe influenzare le attività giudiziarie degli Stati membri, è di estrema importanza conferire al Consiglio poteri di esecuzione per l'approvazione dello stesso.**
- (14) Al fine di migliorare la governance di Eurojust e semplificare le procedure, occorre istituire un comitato esecutivo che assista il collegio nelle funzioni di gestione e consenta un processo decisionale snello per le questioni strategiche e non operative.
- (15) La Commissione dovrebbe essere rappresentata [...] in sede di comitato esecutivo, per garantire la sorveglianza non operativa e l'orientamento strategico di Eurojust.

- (16) Al fine di assicurare l'efficiente gestione corrente di Eurojust, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore e risponda al collegio [...]. Il direttore amministrativo dovrebbe preparare e attuare le decisioni del collegio e del comitato esecutivo.
- (16 bis) Il collegio dovrebbe eleggere tra i membri nazionali un presidente e due vicepresidenti con mandato di quattro anni. Quando un membro nazionale è eletto a una delle suddette funzioni, lo Stato membro interessato può distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata all'ufficio nazionale e chiedere una compensazione dal bilancio di Eurojust.**
- (16 ter) Per "persone adeguatamente qualificate" si intendono persone che dispongono delle qualifiche e dell'esperienza necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti per garantire l'efficace funzionamento degli uffici nazionali. A tal fine, esse possono avere lo status di aggiunto o assistente ai sensi dell'articolo 7 o, in alternativa, possono esercitare una funzione più amministrativa o tecnica. Ciascuno Stato membro può decidere in merito ai propri requisiti al riguardo.**
- (16 quater) Poiché la determinazione del sistema di compensazione incide sul bilancio, il presente regolamento dovrebbe conferire al Consiglio poteri di esecuzione per determinare tale sistema.**
- (17) Occorre istituire un coordinamento permanente all'interno di Eurojust che ne assicuri la disponibilità permanente e la capacità di intervenire in casi urgenti. Ciascuno Stato membro dovrebbe fare in modo che i propri rappresentanti siano in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

- (18) È opportuno istituire sistemi di coordinamento nazionale Eurojust negli Stati membri per coordinare il lavoro svolto dai corrispondenti nazionali di Eurojust, dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo, dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra<sup>6</sup>, con decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi<sup>7</sup> e con decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione<sup>8</sup> e, **ove del caso, da qualsiasi altra autorità giudiziaria competente.**
- (19) Per stimolare e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale è fondamentale che Eurojust riceva dalle autorità nazionali le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. A tal fine, occorre che queste informino i rispettivi membri nazionali della costituzione e dei risultati delle squadre investigative comuni, dei casi di competenza di Eurojust riguardanti direttamente almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri e, in determinate circostanze, dei conflitti di giurisdizione, delle consegne controllate e delle ripetute difficoltà di cooperazione giudiziaria.
- (20) **Mentre il trattamento dei dati personali amministrativi presso Eurojust rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>9</sup>, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità dello Stato membro e il trasferimento di tali dati a Eurojust rispondono alla convenzione del Consiglio d'Europa 108 [sostituire con la direttiva pertinente in vigore al momento dell'adozione].**

---

<sup>6</sup> GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

<sup>8</sup> GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38.

<sup>9</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

**(20 bis) Onde garantire un livello elevato di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, è opportuno che le norme di protezione dei dati applicabili presso Eurojust siano rafforzate e informate ai principi su cui si basa il regolamento (CE) n. 45/2001<sup>10</sup>. Poiché la dichiarazione 21, allegata al trattato, riconosce la specificità del trattamento dei dati personali nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale, le norme di protezione dei dati applicabili presso Eurojust dovrebbero essere specifiche e allineate a quelle di altri strumenti pertinenti di protezione dei dati applicabili nel settore della cooperazione giudiziaria nell'Unione, in particolare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati<sup>11</sup>.**

**(20 ter) Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Eurojust dovrebbe provvedere affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione, la trasmissione e la cancellazione di dati personali. Eurojust dovrebbe essere tenuto a cooperare con il garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i registri e la documentazione a sua disposizione affinché possano servire per monitorare i trattamenti.**

**(20 quater) È opportuno che Eurojust designi un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire il controllo interno sulla protezione dei dati e di aiutarlo nel monitoraggio del rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe poter adempiere alle funzioni e ai compiti che gli incombono in piena indipendenza e in modo efficace.**

---

<sup>10</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>11</sup> Si presume che il progetto di direttiva (che è parte integrante del pacchetto sulla protezione dei dati, doc. 5833/12) sia adottato prima del regolamento Eurojust. In caso contrario, un riferimento più generale alla legislazione dell'Unione sarà inserito in una fase successiva.

- (20 quinquies)** Le autorità di controllo nazionali dovrebbero essere competenti per il controllo del trattamento dei dati personali operativi, in particolare la liceità dello scambio di tali dati tra gli Stati membri ed Eurojust. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe vigilare sulla liceità del trattamento dei dati da parte di Eurojust, esercitando le sue funzioni in piena indipendenza.
- (20 sexies)** Le funzioni e i poteri del garante europeo della protezione dei dati, come il potere di ordinare a Eurojust di effettuare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati personali operativi che sono stati trattati in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento, non dovrebbero estendersi ai dati personali contenuti nei fascicoli nazionali.
- (20 septies)** È importante garantire un controllo rafforzato ed efficace di Eurojust e assicurare che il garante europeo della protezione dei dati disponga delle idonee competenze nel settore della protezione dei dati in materia di cooperazione giudiziaria allorché assume la responsabilità del controllo della protezione dei dati di Eurojust. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare strettamente tra loro su temi specifici che richiedono un contributo nazionale e per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Per assicurare il mantenimento delle competenze specialistiche, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe cooperare con le autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni, sulla base del presente regolamento al fine di impiegare le loro competenze ed esperienza, nel contempo sfruttando al massimo le risorse disponibili e mettendo in comune le competenze sia a livello nazionale che di Unione.
- (20 octies)** Per agevolare la loro cooperazione, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero riunirsi periodicamente in sede di consiglio di cooperazione, il quale dovrebbe emettere pareri, orientamenti, raccomandazioni e formulare buone prassi su questioni varie che richiedono la partecipazione nazionale.
- (20 nonies)** È opportuno che il garante europeo della protezione dei dati tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e compia i relativi accertamenti. L'autorità di controllo dovrebbe informare gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole.
- (20 decies)** Ciascuna persona fisica dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale contro le decisioni del garante europeo della protezione dei dati che la riguardano.

- (21) Quando Eurojust trasferisce dati personali **operativi** a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale [...] in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell'articolo 218 del trattato, le adeguate garanzie offerte per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche devono assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento.
- (22) Eurojust dovrebbe essere autorizzato a trattare determinati dati **operativi** di persone sospettate, in base [...] **alla legislazione** nazionale degli Stati membri interessati, di aver commesso un reato di competenza di Eurojust o di avervi partecipato, o condannate per un siffatto reato. [...]
- (23) **In casi eccezionali**, Eurojust dovrebbe **poter** [...] prolungare i termini per la conservazione dei dati personali **operativi** per il conseguimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del principio di limitazione delle finalità applicabile al trattamento dei dati personali nel contesto di tutte le sue attività. Le decisioni in tal senso dovrebbero essere prese avendo considerato attentamente tutti gli interessi in gioco, anche degli interessati. La decisione di prorogare i termini per il trattamento dei dati personali, qualora il termine di prescrizione dell'azione penale sia scaduto in tutti gli Stati membri interessati, andrebbe presa soltanto quando sussiste un'esigenza specifica di assistenza ai sensi del presente regolamento.
- (24) Eurojust deve intrattenere rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, basati sulla concertazione e sulla complementarità. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a chiarirne i ruoli rispettivi e le relazioni reciproche, preservando nel contempo la specificità della rete giudiziaria europea.
- (25) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, occorre che Eurojust mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi e agenzie dell'Unione, [con la Procura europea]<sup>12</sup>, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

---

<sup>12</sup> Il riferimento alla Procura europea è fra parentesi quadre perché non rientra nell'orientamento generale.

- (26) Per potenziare la cooperazione operativa tra Eurojust e Europol e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso dei due organismi, è necessario che Eurojust consenta a Europol di accedere ai dati a sua disposizione [...] **in base a un sistema "hit/no hit"**.
- (26 bis) È opportuno che Eurojust ed Europol provvedano a che siano stabilite le necessarie disposizioni per ottimizzare la loro cooperazione operativa, tenendo in debito conto le rispettive missioni e i rispettivi mandati e gli interessi degli Stati membri. In particolare Europol ed Eurojust dovrebbero tenersi reciprocamente informati sulle attività che comportino il finanziamento delle squadre investigative comuni.**
- (27) Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust deve poter scambiare dati personali **operativi** con gli altri organismi dell'Unione.
- (28) È opportuno prevedere che Eurojust distacchi magistrati di collegamento in paesi terzi per raggiungere obiettivi simili a quelli assegnati ai magistrati di collegamento distaccati dagli Stati membri sulla base dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea<sup>13</sup>.
- (29) È opportuno prevedere che Eurojust coordini, **con l'accordo degli Stati membri interessati**, l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo [...] e **qualora tali richieste** debbano essere eseguite in almeno due Stati membri **nell'ambito di una stessa indagine**.
- (30) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Eurojust disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine. Occorre che la procedura di bilancio dell'Unione si applichi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.

---

<sup>13</sup> GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.

- (31) Al fine di aumentare la trasparenza e il controllo democratico di Eurojust è necessario stabilire meccanismi per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. Ciò non dovrebbe pregiudicare il principio di indipendenza per quanto riguarda i provvedimenti presi in determinati casi operativi o l'obbligo del segreto e della riservatezza.
- (32) È opportuno valutare periodicamente l'applicazione del presente regolamento.
- (32 bis) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dovrebbe applicarsi ai documenti attinenti ai compiti amministrativi di Eurojust. I documenti attinenti ai compiti operativi dovrebbero essere esclusi a motivo del rischio intrinseco che la divulgazione dei documenti pregiudichi le indagini e i procedimenti delle autorità giudiziarie degli Stati membri<sup>14</sup>.**
- (32 bis bis) Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a limitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti nella misura in cui esso è garantito nell'Unione e negli Stati membri, in particolare ai sensi dell'articolo 42 della Carta e di altre disposizioni pertinenti.**
- (33) A Eurojust deve applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002<sup>15</sup>.
- (34) A Eurojust dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. **883/2013** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Riserva: SE e FI.

<sup>15</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>16</sup> GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.



- (35) È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento di Eurojust nello Stato membro in cui avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale Eurojust e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. [...]
- (36) Poiché l'Agenzia Eurojust istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI, è opportuno che essa subentri in tutti i suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Occorre che gli accordi internazionali conclusi dall'unità Eurojust istituita con la suddetta decisione rimangano in vigore.
- (37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (38) [...] **A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis paragrafo 1 del** protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo**, l'Irlanda e il Regno Unito [...] non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. [...]

(39) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

**(39 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data 5 marzo 2014.**

**(39 ter) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# CAPO I

## OBIETTIVI E COMPITI

### *Articolo 1*

#### **Istituzione dell'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale**

1. È istituita l'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
2. Eurojust istituito con il presente regolamento **sostituisce e succede** [...] all'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio.
3. In ciascuno degli Stati membri, Eurojust **ha personalità giuridica** [...] riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. [...]

### *Articolo 1 bis*

#### **Definizioni<sup>17</sup>**

**Ai fini del presente regolamento, si intende per:**

- a) **"organizzazioni internazionali " , le organizzazioni internazionali ed enti di diritto internazionale pubblico ad esse subordinati o altri organismi istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più paesi, nonché Interpol.**

---

<sup>17</sup> Le definizioni saranno eventualmente riesaminate in un secondo tempo tenendo conto dei negoziati in corso sul "pacchetto sulla protezione dei dati".

- b) "dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in prosieguo "interessato"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, economica, culturale o sociale;**
- c) "dati personali operativi", tutti i dati trattati da Eurojust ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 2;**
- d) "dati personali amministrativi", tutti i dati personali trattati da Eurojust diversi da quelli trattati ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 2;**
- e) "trattamento di dati personali" (in prosieguo "trattamento") qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;**
- f) "trasferimento di dati personali", la comunicazione di dati personali, messi attivamente a disposizione di un numero limitato di parti identificate, con la consapevolezza o l'intenzione del mittente di consentire al destinatario di accedere ai dati personali;**
- g) "Autorità di controllo nazionale/nazionali": la o le autorità nazionali competenti e/o giudiziarie designate dallo Stato membro per controllare, in modo indipendente e in conformità del diritto nazionale, il trattamento dei dati personali in quello specifico Stato membro.**

## *Articolo 2*

### **Compiti**

1. Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti Eurojust:
  - a) tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da **tali autorità, dalle istituzioni e da qualsiasi altro** organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati o raccolta da Eurojust;
  - b) agevola l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.
3. Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa.

### Articolo 3

#### Competenza di Eurojust

1. Eurojust è competente per le forme di criminalità di cui all'allegato 1. [Esulano tuttavia dalla sua competenza le forme di criminalità di competenza della Procura europea.]<sup>18</sup>
- 1 bis. **Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui all'allegato 1, Eurojust può altresì, nell'ambito dei suoi compiti, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro.**
2. Eurojust è competente anche per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:
  - a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1;
  - b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti di cui all'allegato 1;
  - c) i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti di cui all'allegato 1.
3. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 43, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.
4. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare sostegno qualora le indagini e le azioni penali pur interessando unicamente lo Stato membro in questione [...], **abbiano ripercussioni a livello dell'Unione. Quando agisce su richiesta della Commissione, il sostegno di Eurojust è subordinato al consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro interessato.**

---

<sup>18</sup> Il testo tra parentesi quadre è un riferimento alla competenza della Procura europea che non rientra nell'orientamento generale.

*Articolo 4*  
**Funzioni operative di Eurojust**

1. Eurojust ha le seguenti funzioni operative:
  - a) informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza e che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
  - b) assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
  - c) prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;
  - d) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete;
  - e) prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni.
  
2. Nello svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati membri interessati:
  - a) avviino un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
  - b) accettino che una di esse è più indicata ad avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
  - c) si coordinino con le autorità competenti di altri Stati membri;

- d) istituiscano una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
- e) gli comunichino le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- f) dispongano misure investigative speciali;
- g) prendano ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale.

3. Eurojust può inoltre:

- a) fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate;
- b) fornire un sostegno logistico, compresa l'assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.

4. Qualora due o più Stati membri non concordino su chi debba avviare un'indagine o un'azione penale a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettere **a) e b)**, Eurojust formula un parere scritto sul caso. Il parere **non vincolante** è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

5. Su richiesta di un'autorità competente, Eurojust formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l'intervento dei membri nazionali interessati. Il parere **non vincolante** è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.



6. **Le autorità nazionali competenti rispondono senza indugio alle richieste e ai pareri di Eurojust. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di non seguire un parere scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 o 5, comunicano senza indugio a Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.**

#### *Articolo 5*

#### **Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo**

1. Eurojust, quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, lo fa per il tramite di uno o più membri nazionali interessati. **Fatto salvo il paragrafo 2, il collegio si concentra su questioni operative e su questioni di altro tipo direttamente connesse con aspetti operativi. Interviene nelle questioni amministrative solo nella misura necessaria ad assicurare l'espletamento dei suoi compiti operativi.**
2. Eurojust agisce tramite il collegio:
  - a) quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2:
    - i) se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust;
    - ii) se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
  - b) quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, 4 o 5;
  - c) quando si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi;

- d) [...]
  - e) **quando adotta il bilancio annuale di Eurojust [...]**
  - f) **quando adotta il programma annuale e pluriennale e la relazione annuale di attività di Eurojust;**
  - g) **quando elegge o revoca il presidente e i vicepresidenti conformemente all'articolo 11;**
  - h) **quando nomina il direttore amministrativo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 17;**
  - i) **quando adotta gli accordi di lavoro conclusi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2bis e dell'articolo 43;**
  - j) **quando adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri nazionali;**
  - k) **quando elabora relazioni strategiche, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l'attività operativa di Eurojust.**
  - l) **quando nomina magistrati di collegamento a norma dell'articolo 46;**
  - m) **quando prende qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal presente regolamento o non rientrante nella responsabilità del direttore amministrativo a norma dell'articolo 18;**
  - n) **se altrimenti previsto dal presente regolamento.**
3. Quando svolge i suoi compiti, Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio.

- 4. Il collegio può assegnare compiti amministrativi supplementari al direttore amministrativo e al comitato esecutivo oltre a quelli previsti dagli articoli 16 e 18 in linea con i suoi requisiti operativi.**
  
- 5. Il collegio adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il regolamento interno di Eurojust. Qualora non si possa raggiungere un accordo a maggioranza di due terzi, la decisione è presa a maggioranza semplice. Il regolamento interno è approvato dal Consiglio mediante atti di esecuzione. [...]**

## CAPO II

# STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI EUROJUST

### *SEZIONE I*

#### *STRUTTURA*

##### *Articolo 6*

#### **Struttura di Eurojust**

La struttura di Eurojust comprende:

- a) i membri nazionali;
- b) il collegio;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il direttore amministrativo.

### *SEZIONE II*

#### *MEMBRI NAZIONALI*

##### *Articolo 7*

#### **Status dei membri nazionali**

1. Ciascuno Stato membro distacca presso Eurojust un membro nazionale in conformità del proprio ordinamento giuridico, il cui luogo normale di lavoro è la sede di Eurojust.
2. Ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e un assistente. La normale sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente è, **in linea di principio, la sede di Eurojust. Lo Stato membro può decidere che l'aggiunto e/o l'assistente lavorino nello Stato membro di origine e ne informa il collegio. Se necessario per esigenze operative di Eurojust, il collegio può chiedere allo Stato membro di motivare la sua decisione di stabilire la sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente nello Stato membro di origine. Lo Stato membro risponde alla richiesta del collegio senza indebito ritardo.**

- 2 bis** Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso Eurojust. **Lo Stato membro informa Eurojust e la Commissione della nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti.**
3. I membri nazionali e gli aggiunti hanno lo status di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. **Ai membri nazionali sono attribuiti almeno** i poteri previsti dal presente regolamento affinché possano svolgere i loro compiti.
- 3 bis. Il mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti è di quattro anni ed è rinnovabile.**
4. L'aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo status di cui al paragrafo 3.
5. Le informazioni operative scambiate tra Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite dei membri nazionali.
6. [...]
7. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti sono a carico dello Stato membro di origine **fatto salvo l'articolo 11 bis.**
8. Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell'ambito dei compiti di Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative.

*Articolo 8*

**Poteri dei membri nazionali**

1. I membri nazionali hanno il potere di:
  - a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione e l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
  - b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato membro;
  - c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali del proprio Stato membro;
  - d) [...]

**1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono attribuire ulteriori poteri ai membri nazionali in conformità alla legislazione nazionale. Gli Stati membri comunicano formalmente alla Commissione e al collegio detti poteri.**

2. Di concerto con **la loro** autorità nazionale competente i membri nazionali **possono in conformità alla legislazione nazionale:**
  - a) **emettere ed eseguire ogni richiesta di assistenza reciproca o di riconoscimento reciproco;**
  - b) **disporre o chiedere [...] ed eseguire atti di indagine ai sensi [...] della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale;**

[c][...]

d) **partecipare se del caso alle squadre investigative comuni, e alla loro costituzione. Tuttavia, se la squadra investigativa comune è finanziata dal bilancio dell'Unione, gli Stati membri interessati saranno sempre invitati a partecipare.**

3. Nei casi urgenti, **in cui si sia nell'impossibilità di individuare o contattare l'autorità nazionale competente in tempo utile**, i membri nazionali possono prendere le misure di cui al paragrafo 2, **in conformità alla legislazione nazionale**, informandone quanto prima l'autorità nazionale competente.

4. **Se in uno Stato membro, l'attribuzione dei poteri di cui ai paragrafi 2 e 3 al membro nazionale è contraria**

a) **alle norme costituzionali**

**ovvero**

b) **agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:**

i) **relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;**

ii) **relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure;**

**ovvero**

iii) **relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato,**

**il membro nazionale ha competenza a presentare una proposta all'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.**

5. **Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 4, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall'autorità nazionale competente.**

*Articolo 9*

**Accesso ai registri nazionali**

I membri nazionali hanno accesso alle informazioni, o sono quanto meno in grado di ottenerle, contenute nei seguenti tipi di registri del loro Stato membro, in conformità della legislazione nazionale:

- a) casellario giudiziario;
- b) registri delle persone arrestate;
- c) registri relativi alle indagini;
- d) registri del DNA;
- e) altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.

***SEZIONE III***

***COLLEGIO***

*Articolo 10*

**Composizione del collegio**

1. Il collegio è composto di **tutti i membri nazionali**.
  - a) [...]
  - b) [...]
2. [...]



3. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del collegio **quando sono trattate questioni amministrative**, senza diritto di voto.
4. Il collegio può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
5. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti o esperti.

#### *Articolo 11*

#### **Presidente e vicepresidente di Eurojust**

1. Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti scegliendoli tra i suoi membri nazionali, a maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono. **Qualora non sia possibile raggiungere una maggioranza dei due terzi, l'elezione si svolgerà in conformità al regolamento interno di Eurojust.**

**1 bis. Il Presidente esercita la sua funzione a nome del collegio e sotto la sua autorità. Il presidente:**

- i) **rappresenta Eurojust;**
- ii) **convoca e presiede le riunioni del collegio e del comitato esecutivo e tiene informato il collegio delle questioni di suo interesse;**
- iii) **guida i lavori del collegio e controlla la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo;**
- iv) **[...] svolge ogni altra funzione prevista dal regolamento interno di Eurojust.**

2. I vicepresidenti **svolgono le funzioni di cui al paragrafo 1 bis affidate loro dal presidente. Essi** sostituiscono il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. **Il presidente e i vicepresidenti, nell'esercizio delle loro funzioni specifiche, sono assistiti dal personale amministrativo.**
3. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti è di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta.
- 3 bis. Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, il suo mandato è prorogato affinché possa svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente.**
4. **Se il presidente o il vicepresidente non sono più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, possono essere destituiti dalle loro funzioni dal collegio su proposta di un terzo dei suoi componenti. La decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, esclusi il presidente o vicepresidente interessati.**
5. **Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust lo Stato membro interessato può distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata al fine di rafforzare l'ufficio nazionale per la durata dell'incarico esercitato dall'altro membro nazionale quale presidente o vicepresidente. In tal caso, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere una compensazione ai sensi dell'articolo 11 bis.**

#### *Articolo 11 bis*

#### **Meccanismo di compensazione per l'elezione alla carica di presidente e vicepresidente**

1. **Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, stabilisce mediante atti di esecuzione, un sistema di compensazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5, a beneficio degli Stati membri il cui membro nazionale è eletto presidente o vicepresidente.**

2. Gli Stati membri possono ottenere una compensazione se
  - i) **il loro membro nazionale è stato eletto presidente o vicepresidente**

e

- ii) **chiedono una compensazione al collegio e giustificano la necessità di rafforzare l'ufficio nazionale a motivo dell'aumento del carico di lavoro.**
3. **La compensazione corrisposta è pari al 70% dello stipendio nazionale della persona distaccata. La copertura delle spese di vitto ed alloggio e altre spese associate è effettuata su base comparativa rispetto a quella prevista per i funzionari UE o altri dipendenti pubblici distaccati all'estero.<sup>19</sup>**
4. **Il meccanismo di compensazione è a carico del bilancio di Eurojust.**

*Articolo 12*

**Riunioni del collegio**

1. Le riunioni del collegio sono indette dal presidente.
2. Il collegio tiene almeno una riunione al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. [Il procuratore europeo riceve gli ordini del giorno di tutte le riunioni del collegio ed è autorizzato a parteciparvi, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che consideri rilevanti per il funzionamento della Procura europea.]<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Verrà aggiunto un riferimento alle norme specifiche che disciplinano tale distacco di funzionari UE o di altri dipendenti pubblici.

<sup>20</sup> L'articolo 12, paragrafo 3, riguarda la Procura europea e non rientra quindi nell'orientamento generale.

*Articolo 13*

**Modalità di votazione del collegio**

1. Salvo altrimenti disposto, il collegio decide a maggioranza dei suoi membri.
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, l'aggiunto e **gli assistenti** sono abilitati a esercitare il diritto di voto **a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.**

*Articolo 14*

[...]

(...)

*Articolo 15*

[...]

(...)

**SEZIONE IV**  
**COMITATO ESECUTIVO**

*Articolo 16*

**Funzionamento del comitato esecutivo**

1. Il collegio è assistito da un comitato esecutivo. Detto comitato è responsabile dell'adozione **di decisioni amministrative fondamentali per assicurare il funzionamento di Eurojust. Svolgerà inoltre i necessari lavori preparatori su altre questioni amministrative da sottoporre al collegio per approvazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.** Non partecipa alle funzioni operative di Eurojust di cui agli articoli 4 e 5.

**1 bis. Il comitato esecutivo può consultare il collegio quando elabora il bilancio annuale di Eurojust, la relazione annuale e i programmi di lavoro annuale e pluriennale e può ottenere dal collegio ulteriori informazioni non operative, ove necessario allo svolgimento dei suoi compiti.**

2. Il comitato esecutivo [...]:

a) Il comitato esecutivo:

a) [...] approva il programma di lavoro annuale e pluriennale di Eurojust in base a un progetto elaborato dal direttore amministrativo e trasmesso al collegio per adozione [...];

b) **adotta una strategia antifrode di Eurojust in base a un progetto elaborato dal direttore amministrativo;**

- c) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- d) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne ed esterne, dalle valutazioni e dalle indagini, **nella misura in cui non sono legate all'attività operativa del collegio**, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- e) prende tutte le decisioni relative all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture amministrative interne di Eurojust;
- f) [...]
- g) [...]
- h) [...]

- aa) **svolge ulteriori compiti amministrativi eventualmente conferitigli dal collegio a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;**
- bb) **elabora il bilancio annuale di Eurojust affinché il collegio lo adotti [...] [...];**
- cc) **approva la relazione annuale di attività di Eurojust e la trasmette al collegio per adozione**
- dd) **adotta le regole finanziarie applicabili a Eurojust conformemente all'articolo 52;**
- ee) **nomina un contabile e un responsabile della protezione dei dati, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;**
- ff) **adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore amministrativo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore amministrativo è autorizzato a subdelegare tali poteri.**

3. [...]

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dai vicepresidenti del collegio, da un rappresentante della Commissione e da altri **due** membri del collegio **designati secondo** un sistema di rotazione di due anni conformemente al regolamento interno del collegio [...]. Il direttore amministrativo **partecipa alle riunioni del comitato esecutivo, senza diritto di voto.**

4 bis. Il presidente del collegio è anche presidente del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo decide a maggioranza dei suoi membri. Ogni membro [...] dispone di un voto. **In caso di parità, prevale il voto del presidente.**

5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri nazionali, **presidente o vicepresidente**.
6. Il comitato esecutivo si riunisce **almeno** una volta al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno due degli altri suoi membri.
- [7. Il procuratore europeo riceve gli ordini del giorno di tutte le riunioni del comitato esecutivo ed è libero di parteciparvi, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che egli consideri rilevanti per il funzionamento della Procura europea.
8. Il procuratore europeo può indirizzare pareri scritti al comitato esecutivo, che risponde per iscritto senza indebito ritardo.]<sup>21</sup>

*Articolo 16 bis*<sup>22</sup>

**Programmazione annuale e pluriennale**

1. Entro il [30 novembre di ogni anno] il collegio adotta un documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale ed annuale, in base a un progetto presentato dal direttore amministrativo e approvato dal comitato esecutivo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il programma di lavoro diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività.

---

<sup>21</sup> L'articolo 16, paragrafi 7 e 8, riguarda la Procura europea e non rientra quindi nell'orientamento generale.

<sup>22</sup> Originariamente articolo 15 della proposta della Commissione.



Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3. Quando a Eurojust viene affidato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore amministrativo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale; il direttore amministrativo informa il suddetto comitato di qualsiasi modifica di tale natura.
4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 56.

## ***SEZIONE V***

### ***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***

(...)

#### *Articolo 17*

#### **Status del direttore amministrativo**

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo di Eurojust ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal **comitato esecutivo**, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente **a norma del regolamento interno di Eurojust**. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, Eurojust è rappresentato dal presidente del collegio.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di **quattro** anni. Entro la fine di tale periodo, il **comitato esecutivo** effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del **comitato esecutivo**, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per non più di **quattro** anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al collegio.
7. Il direttore amministrativo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del collegio **a maggioranza dei due terzi dei suoi membri**. [...]

#### *Articolo 18*

#### **Compiti del direttore amministrativo**

1. A fini amministrativi, Eurojust è gestito dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze [...], del collegio o del comitato esecutivo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale di Eurojust.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti a Eurojust. In particolare spetta al direttore amministrativo:
  - a) assicurare la gestione corrente di Eurojust e **la gestione del personale**;
  - b) attuare le decisioni adottate dal collegio e dal comitato esecutivo;
  - c) elaborare il **programma di lavoro annuale e pluriennale** e **presentarlo** al comitato esecutivo **per approvazione**;
  - d) attuare il **programma di lavoro annuale e pluriennale** e informare il comitato esecutivo in merito alla sua attuazione;
  - e) redigere la relazione annuale di attività di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;
  - f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e informare due volte l'anno il comitato esecutivo, **il collegio**, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati sui progressi compiuti;
  - g) [...]
  - g) elaborare una strategia antifrode di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;

- h) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Eurojust;
- i) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust ed eseguire il bilancio;
- j) esercitare, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari<sup>23</sup> all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti<sup>24</sup> all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");**
- k) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare il lavoro operativo di Eurojust;**
- l) fornire assistenza al presidente e vicepresidenti nello svolgimento delle loro funzioni.**

**5. Il Consiglio può invitare il direttore amministrativo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.**

---

<sup>23</sup> Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

<sup>24</sup> Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

## CAPO III

### ASPETTI OPERATIVI

#### *Articolo 19*

#### **Coordinamento permanente**

1. Per poter svolgere i suoi compiti in casi urgenti, Eurojust istituisce un coordinamento permanente in grado di ricevere e trattare in qualsiasi momento le richieste che gli sono destinate. Il rappresentante del coordinamento permanente è **reperibile** 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. Il coordinamento permanente si avvale di un rappresentante (rappresentante del coordinamento permanente) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale **o un'altra autorità designata a tal fine a norma del diritto nazionale**. Il rappresentante del coordinamento permanente è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
3. I rappresentanti del coordinamento permanente intervengono senza indugio, in relazione all'esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro. **I membri nazionali che sono rappresentanti agiscono esercitando i poteri di cui dispongono ai sensi dell'articolo 8.**

#### *Articolo 20*

#### **Sistema di coordinamento nazionale Eurojust**

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust.
2. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:
  - a) dai corrispondenti nazionali di Eurojust;
  - b) dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo;

- c) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete;
  - d) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI;
  - e) **se del caso, da altre autorità giudiziarie competenti.**
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale.
4. I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati più corrispondenti, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.
- 4 (a). Il membro nazionale Eurojust è informato di tutte le riunioni del sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse questioni connesse all'attività operativa e può parteciparvi se necessario.**
5. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all'interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti di Eurojust, segnatamente:
- a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 24 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;
  - b) aiutando a determinare se una **richiesta** debba essere **trattata** con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea;
  - c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
  - d) mantenendo stretti rapporti con l'unità nazionale Europol, **altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti.**

6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 24, 25, 26 e 30, e le persone **o autorità** di cui al paragrafo 2, lettere d) **ed e)**, possono essere collegate. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
7. La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la designazione dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro.

### *Articolo 21*

#### **Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali**

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, conformemente agli articoli 2 e 4 e alle norme sulla protezione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi **4, 5 e 6** [...].
2. La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata **solo** come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione se un'autorità competente dispone in tal senso.
3. I membri nazionali scambiano tra loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti informano senza indugio i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano.
4. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali dell'istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre.

5. Le autorità nazionali competenti informano senza indugio i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso **che interessi direttamente** almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco e
- a) **il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro interessato, ed è incluso nel seguente elenco:**
- i) tratta di esseri umani;**
  - (ii) abuso e sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;**
  - (iii) traffico di stupefacenti;**
  - (iv) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;**
  - (v) corruzione;**
  - (vi) reati contro gli interessi finanziari dell'Unione;**
  - (vii) falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento;**
  - (viii) attività di riciclaggio del denaro;**
  - (ix) criminalità informatica;**

**ovvero**



**b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un'organizzazione criminale;**

**ovvero**

**c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un'incidenza sul piano dell'Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.**

6. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine:

a) ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

b) alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri;

c) al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

7. Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

a) arrecherebbero pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, oppure

b) metterebbero a repentaglio la sicurezza delle persone.

8. Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

**8bis. Il presente articolo lascia impregiudicati altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni ad Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici.<sup>25</sup>**

---

<sup>25</sup> GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

9. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust. **L'autorità nazionale non è tenuta a trasmettere tali informazioni se sono già state trasmesse ad Eurojust in conformità ad altre disposizioni del presente regolamento.**

#### *Articolo 22*

#### **Informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali competenti**

1. Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni e **feedback** sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali informazioni possono includere dati personali.
2. Quando un'autorità nazionale competente chiede informazioni, Eurojust trasmette tali informazioni nei termini stabiliti da quella autorità.

#### Articolo 23

[...]

(...)

#### *Articolo 24*

#### **Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei**

1. Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all'allegato 2 e dati non personali.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
  - a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

- b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;
  - c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in tale ambito.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI.
  4. L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro di Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all'allegato 2, punto 1, lettere da a) a i), k) e m), e punto 2.
  5. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. [...] Il membro nazionale interessato informa il responsabile della protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali. **Nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, il membro nazionale ne consente l'accesso al responsabile della protezione dei dati.**
  6. Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli. **Il membro nazionale può, tuttavia, conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se tali dati siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di 3 mesi.**

- [7. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli e i suoi archivi di lavoro temporanei sono messi a disposizione della Procura europea.
8. Le disposizioni sull'accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli e agli archivi di lavoro temporanei si applicano, *mutatis mutandis*, alla Procura europea. Tuttavia non sono accessibili a livello nazionale le informazioni da questa inserite nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, negli archivi di lavoro temporanei e nell'indice.]<sup>26</sup>

#### *Articolo 25*

#### **Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell'indice**

1. Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente regolamento [...]. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.
2. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali o al personale di Eurojust **o a qualsiasi altra persona che lavora per conto di Eurojust o che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione del direttore amministrativo** [...].
3. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell'indice.

---

<sup>26</sup> L'articolo 24, paragrafi 7 e 8, riguarda la Procura europea e non è incluso nell'orientamento generale.

## *Articolo 26*

### **Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale**

1. Le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente:
  - a) all'indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell'indice non abbia espressamente negato tale accesso;
  - b) agli archivi di lavoro temporanei creati dal membro nazionale del loro Stato membro;
  - c) agli archivi di lavoro temporanei creati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato l'archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.
2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell'accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli.
3. Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso all'indice concesso sul suo territorio alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Gli Stati membri notificano la loro decisione a Eurojust e alla Commissione. Quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.
4. Le persone cui è concesso l'accesso ai sensi del paragrafo 2 accedono quanto meno all'indice nella misura necessaria per accedere agli archivi di lavoro temporaneo cui hanno diritto di accesso.

## Capo IV

### <sup>27</sup>Trattamento delle informazioni

#### *Articolo x*

#### **Definizioni**

#### *Articolo 26 bis*

#### **Principi generali di protezione dei dati**

**I dati personali sono:**

- a) **trattati in modo imparziale e lecito;**
- b) **raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il trattamento successivo dei dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché Eurojust fornisca garanzie appropriate, in particolare per assicurare che i dati non siano trattati per altri fini;**
- c) **adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati;**

---

<sup>27</sup> La Commissione ha una riserva sul Capo IV e ritiene che il regolamento 45/2001 dovrebbe applicarsi a tutti i dati trattati da Eurojust.

- d) **esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati siano cancellati o rettificati tempestivamente;**
- e) **conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati [...];**
- f) **trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali e la riservatezza del trattamento di dati.**

*Articolo 26 ter*

**Dati personali amministrativi**

1. **Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutti i dati personali amministrativi detenuti da Eurojust.**
2. **Eurojust determina la durata della conservazione dei dati personali amministrativi nelle disposizioni sulla protezione dei dati del suo regolamento interno.**

*Articolo 27*

**Trattamento dei dati personali operativi**

1. Nella misura in cui sia necessario per **svolgere i suoi compiti**, [...] Eurojust può, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative, trattare con procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati a norma del presente regolamento soltanto i dati personali di cui all'allegato 2, punto 1, riguardanti persone che, in base alla **legislazione** [...] nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate o **accusate** di aver commesso un reato di sua competenza o di avervi partecipato, o che sono state condannate per siffatto reato.

2. Eurojust può trattare soltanto i dati personali di cui all'allegato 2, punto 2, riguardanti persone che, in base alla **legislazione** [...] nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 3, [...] Il trattamento di tali dati personali può aver luogo solo se [...] necessario per svolgere i compiti [...] di Eurojust, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative.
  
3. In casi eccezionali Eurojust può anche trattare, per un periodo limitato che non può superare il tempo necessario per concludere il caso in relazione al quale sono trattati, dati personali diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le circostanze di un reato, se sono di rilevanza immediata e rientrano nell'ambito di indagini in corso che Eurojust coordina o contribuisce a coordinare e se il loro trattamento è [...] necessario per le finalità di cui al paragrafo 1. Il responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 31 è immediatamente informato di ciò e delle circostanze specifiche che giustificano la necessità del trattamento di tali dati personali. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione di trattarli è presa di comune accordo dai [...] membri nazionali **competenti**.



4. Eurojust può trattare, mediante procedimenti automatizzati o meno, dati personali **operativi** che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale e **dati genetici**, o **dati** relativi alla salute o alla vita sessuale, soltanto se strettamente necessario per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamento al suo interno e se tali dati integrano altri dati personali **operativi relativi alla stessa persona** già trattati da Eurojust. Il responsabile della protezione dei dati è immediatamente informato di ciò e **delle circostanze specifiche che giustificano la necessità del trattamento di tali dati personali**. Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 3, la decisione di trattarli è presa dai [...] **membri nazionali competenti**.
- 4 bis. Nessuna decisione che comporti conseguenze giuridiche negative per l'interessato si basa unicamente su un trattamento automatizzato di dati di cui al paragrafo 4.**
5. [...]

*Articolo 28*

**Termini per la conservazione dei dati personali operativi**

1. I dati personali **operativi** trattati da Eurojust **non sono conservati dalla stessa più del tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, i dati personali di cui all'articolo 27** non possono essere conservati oltre la prima data applicabile tra le seguenti::
  - a) la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dall'azione penale;
  - b) la data in cui **Eurojust è informato che** la persona è assolta e la decisione giudiziaria diventa definitiva. **Quando la decisione giudiziaria diventa definitiva lo Stato membro interessato informa tempestivamente Eurojust;**
  - c) tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dall'indagine o dall'azione penale;
  - d) la data in cui Eurojust e gli Stati membri interessati constatano o convengono di comune accordo che non è più necessario il coordinamento delle indagini o dell'azione penale di Eurojust, salvo che non sussista l'obbligo di fornire questa informazione a Eurojust in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5 o 6;
  - e) tre anni dopo la data in cui i dati sono stati trasmessi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4 [...] o 5 [...].

2. Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo 1, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato, **in particolare dal momento in cui Eurojust chiude il caso**. In ogni caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento **e si applica poi al caso nel suo complesso**. Se i dati delle persone di cui all'articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.
3. Qualora sia scaduto uno dei termini di cui al paragrafo 1 [...], Eurojust verifica la necessità di conservare i dati più a lungo per poter assolvere i suoi compiti, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali al momento della verifica, questi sono cancellati **immediatamente**. [...] [...] [...]
4. Quando, in conformità del paragrafo 3, i dati sono conservati oltre le date di cui al paragrafo 1 il garante europeo della protezione dei dati verifica ogni tre anni la necessità di conservarli.
5. [...] [...] Quando sia scaduto il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente dal fascicolo, ciascun elemento del fascicolo in questione è [...] distrutto, **ad eccezione di eventuali documenti originali che Eurojust ha ricevuto dalle autorità nazionali e che devono essere restituiti agli organismi da cui sono pervenuti**.

6. Qualora Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati informano **gli altri membri nazionali interessati ogniqualvolta ricevano informazioni secondo cui il caso è stato archiviato o tutte le decisioni giudiziarie relative ad esso sono diventate definitive.** [...] [...]

*Articolo 28 bis*

**Sicurezza dei dati personali operativi**

1. **Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali operativi nell'ambito del presente regolamento, Eurojust e, nella misura in cui sia interessato dai dati da questo trasmessi, ciascuno Stato membro assicurano la protezione dei dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale o la diffusione, l'alterazione e l'accesso non autorizzati o contro qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.**
2. **Eurojust e ciascuno Stato membro mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate in materia di sicurezza dei dati e in particolare misure atte a:**
  - a) **negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);**
  - b) **impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);**
  - c) **impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);**
  - d) **impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);**

- e) **garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);**
  - f) **garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi sono trasmessi dati personali in caso di comunicazione di dati (controllo della comunicazione);**
  - g) **garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);**
  - h) **impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);**
  - i) **garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);**
  - j) **garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).**
3. **Eurojust e gli Stati membri definiscono meccanismi per garantire che le esigenze della sicurezza siano prese in considerazione oltre i limiti dei sistemi d'informazione.**
4. **In caso di violazione della sicurezza riguardante dati personali, Eurojust comunica la violazione al responsabile della protezione dei dati, al garante europeo della protezione dei dati e agli Stati membri interessati senza indugio e, se possibile, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

## *Articolo 29*

### **Registrazione e documentazione dei dati personali operativi**

1. Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Eurojust provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali **operativi** [...]. **Provvede anche affinché sia registrata la trasmissione a terzi.** I registri o la documentazione sono cancellati dopo 18 mesi, salvo che **essi** siano necessari per un controllo in corso.
2. I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.

## *Articolo 30*

### **Accesso autorizzato ai dati personali operativi**

Possono avere accesso ai dati personali **operativi** trattati da Eurojust [...], nello svolgimento dei compiti di Eurojust e nei limiti previsti agli articoli 24, 25 e 26, soltanto i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, e il personale autorizzato di Eurojust.

## *Articolo 31*

### **Responsabile della protezione dei dati**

1. Il comitato esecutivo nomina un responsabile della protezione dei dati [...], **che è un membro del personale appositamente designato a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni agisce in piena indipendenza e non può ricevere alcuna istruzione.**

- 1 bis.** Il responsabile della protezione dei dati è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali e, in particolare, delle sue conoscenze specifiche in materia di protezione dei dati.
- 1 ter.** Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni. Il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Può essere rimosso dalla carica di responsabile della protezione dei dati dal comitato esecutivo solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
- 2.** [...] Il responsabile della protezione dei dati ha in particolare i seguenti compiti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:
- aa)** assicurare il rispetto, da parte di Eurojust, delle disposizioni in materia dei dati protezione dei dati del presente regolamento, del regolamento 45/2001, delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento interno di Eurojust;
  - a)** garantire che sia mantenuta traccia del trasferimento e del ricevimento di dati personali in conformità delle disposizioni da stabilire nel regolamento interno di Eurojust;
  - b)** cooperare con il personale di Eurojust preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati e con il garante europeo della protezione dei dati;
  - bb)** garantire che gli interessati siano informati, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi del presente regolamento;
  - c)** redigere una relazione annuale e trasmetterla al collegio e al garante europeo della protezione dei dati.
- 3.** Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Eurojust e a tutti i locali di Eurojust.

4. I membri del personale Eurojust che assistono il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso Eurojust e ai locali di Eurojust nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.
5. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni **del** regolamento (CE) n. 45/2001 [...] **relative al trattamento dei dati personali amministrativi o le disposizioni del presente regolamento** relative al trattamento dei dati personali **operativi**, il responsabile della protezione dei dati ne informa il direttore amministrativo chiedendogli di porre rimedio all'inadempienza entro un dato termine. Se il direttore amministrativo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati **si rivolge al collegio [...]** e concorda un termine per la risposta. **Se il collegio non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.**
6. [...]

#### *Articolo 32*

#### **Modalità per l'esercizio del diritto di accesso**

- 1 bis. Qualsiasi interessato ha diritto di accedere ai dati personali operativi che lo riguardano trattati da Eurojust, alle condizioni previste dal presente articolo.**
1. L'interessato che desidera esercitare il diritto di accesso ai dati personali **operativi che lo riguardano trattati da Eurojust** può presentare, **a intervalli ragionevoli e gratuitamente**, un'apposita domanda all'autorità **di controllo nazionale [...]** nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Eurojust senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.
2. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Eurojust risponde alla domanda.



**2 bis. L'accesso ai dati personali operativi sulla base di domande presentate a norma del paragrafo 1 può essere rifiutato o limitato ove tale rifiuto o limitazione costituisca una misura necessaria per:**

- a) consentire il corretto svolgimento dei compiti di Eurojust;**
- b) garantire che nessuna indagine o azione penale nazionale sia compromessa;**
- c) proteggere i diritti e le libertà di terzi.**

**Nel valutare l'applicabilità di un'esenzione, si tiene conto degli interessi dell'interessato.**

3. Eurojust consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Eurojust e gli Stati membri direttamente interessati dalla loro comunicazione. Se uno Stato membro si oppone alla risposta proposta da Eurojust, comunica la motivazione a Eurojust. **Eurojust rispetta tali opposizioni. In seguito viene comunicato alle autorità competenti il contenuto della decisione di Eurojust tramite i membri nazionali interessati.**

4. [...]

5. [...]

6. I membri nazionali interessati dalla domanda la trattano e decidono in nome di Eurojust. [...] Quando sono in disaccordo, i membri nazionali si rivolgono al collegio, che decide in merito alla domanda con la maggioranza dei due terzi.

**6 bis. Eurojust informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto o limitazione dell'accesso, dei relativi motivi e del diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati. Se l'accesso è negato oppure se nessun dato personale relativo al richiedente è trattato da Eurojust, quest'ultimo comunica al richiedente l'avvenuta verifica senza fornire indicazioni che possano rivelare se il richiedente è conosciuto o meno.**

7. [...]

### *Articolo 33*

#### **Rettifica, cancellazione e blocco dei dati personali operativi**

**1 bis. Qualsiasi interessato che abbia avuto accesso a dati personali operativi che lo riguardano trattati da Eurojust conformemente all'articolo 32 del presente regolamento, ha il diritto di chiedere a Eurojust che i dati personali operativi che lo riguardano siano rettificati se inesatti o incompleti o se la loro introduzione o conservazione è contraria al presente regolamento, e che, laddove possibile e necessario, siano completati o aggiornati.**

**1 ter. Qualsiasi interessato che abbia avuto accesso a dati personali operativi che lo riguardano trattati da Eurojust conformemente all'articolo 32 del presente regolamento, ha il diritto di chiedere a Eurojust che i dati personali operativi in possesso di Eurojust che lo riguardano siano cancellati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati lecitamente raccolti o successivamente trattati.**

**1 quater. I dati personali operativi sono bloccati anziché cancellati se sussistono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere i legittimi interessi dell'interessato. I dati bloccati sono trattati solo per lo scopo che ne ha impedito la cancellazione.**

1. Se i dati personali in possesso di Eurojust da rettificare, cancellare o sottoporre a limitazione di trattamento [...] sono stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali **o organismi dell'Unione** [...], Eurojust provvede alla loro rettifica, cancellazione o al [...] **blocco** del loro trattamento.
2. Se i dati personali in possesso di Eurojust da rettificare, cancellare o sottoporre a limitazione di trattamento [...] sono stati forniti direttamente dagli Stati membri, Eurojust provvede alla loro rettifica, cancellazione o [...] al **blocco** del loro trattamento in collaborazione con gli Stati membri.
3. Se i dati errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Eurojust ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Eurojust li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.
4. [...]

5. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda, Eurojust informa per iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o sottoposti a [...] **blocco** di trattamento.
  6. Eurojust informa per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento e delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.
- 6 bis. Su richiesta delle autorità competenti di uno Stato membro, del suo membro nazionale o del suo eventuale corrispondente nazionale, e sotto la loro responsabilità, Eurojust rettifica o cancella i dati personali da esso trattati e trasmessi o inseriti da tale Stato membro, dal suo membro nazionale o dal suo corrispondente nazionale.**
- 6 ter. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, tutti i fornitori e destinatari di tali dati sono informati senza indugio. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, alla cancellazione o al blocco di trattamento dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente alle norme loro applicabili.**

#### *Articolo 34*

#### **Responsabilità in materia di protezione dei dati**

1. Eurojust tratta i dati personali **operativi** in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.
2. La responsabilità della qualità dei dati personali **operativi** incombe allo Stato membro che ha fornito i dati [...] a Eurojust, e a Eurojust per quanto riguarda i dati personali **operativi** forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico.
3. La responsabilità del rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento incombe a Eurojust. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati personali **operativi** incombe, per i dati [...] forniti a Eurojust da Stati membri, allo Stato membro che li ha forniti e, per i dati personali **operativi** forniti da Eurojust a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, a Eurojust.

4. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, Eurojust è responsabile di tutti i dati da esso trattati.

#### *Articolo 34 bis*

##### **Controllo da parte dell'autorità di controllo nazionale**

**Le autorità di controllo nazionali informano il garante europeo della protezione dei dati delle azioni che intraprendono in relazione al trasferimento, al reperimento e a qualsiasi altra comunicazione a Eurojust di dati personali operativi di cui al presente regolamento da parte dello Stato membro.**

#### *Articolo 34 ter*

##### **Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati**

1. **Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di controllare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali operativi da parte di Eurojust, e di fornire a Eurojust e agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine assolve le funzioni previste al paragrafo 2, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 35.**
2. **In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:**
  - a) **tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;**
  - b) **svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;**

- c) **controlla e garantisce l'applicazione da parte di Eurojust delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi;**
- d) **consiglia Eurojust, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi;**

3.<sup>28</sup> **In applicazione del presente regolamento e tenendo conto delle implicazioni per le indagini e le azioni penali degli Stati membri, il garante europeo della protezione dei dati può:**

- a) **offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;**
- b) **rivolgersi a Eurojust in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;**
- c) **ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli 39 e 40;**
- d) **rivolgere avvertimenti a Eurojust;**
- e) **ordinare a Eurojust di effettuare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati personali operativi che sono stati trattati da Eurojust in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e la notificazione di tali misure ai terzi ai quali tali dati sono stati comunicati;**

---

<sup>28</sup> La Commissione ha una riserva d'esame sulla soppressione del punto **"vietare a titolo provvisorio o definitivo specifici trattamenti da parte di Eurojust in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali"** formalmente incluso nel testo riveduto.

- g) rivolgersi a Eurojust e, se necessario, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;**
- h) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal trattato;**
- i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.**

**4. Il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:**

- a) ottenere da Eurojust l'accesso a tutti i dati personali operativi e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;**
- b) accedere a tutti i locali in cui Eurojust svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi sia svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.**

**5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti Eurojust. Le autorità di controllo nazionali sono invitate a formulare osservazioni su tale relazione prima che essa diventi parte integrante della relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione le osservazioni delle autorità di controllo nazionali e, in ogni caso, fa riferimento a queste nella relazione annuale.**

*Articolo 35<sup>29</sup>*

**Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali**

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità **di controllo** nazionali [...] riguardo a temi [...] che richiedono un contributo nazionale, in particolare se esso o un'autorità **di controllo** nazionale [...] constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Eurojust per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

---

<sup>29</sup> Riserva della Commissione sull'articolo 35. La Commissione ritiene che una stretta cooperazione fra gli Stati membri e il garante europeo della protezione dei dati sia utile e che dovrebbe essere prevista dal regolamento Eurojust. A questo proposito un "consiglio di coordinamento" potrebbe costituire una piattaforma adeguata per discussioni di esperti e scambi di informazioni. Potrebbe anche fornire consulenza al garante europeo della protezione dei dati. Potenzialmente tale funzione potrebbe essere in conflitto o sovrapporsi alla funzione del futuro comitato europeo per la protezione dei dati previsto nelle proposte di riforma della protezione dei dati, che comprende anche le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati, e creerebbe nuove frammentazioni inutili e confusione riguardo alle competenze dei due organismi. I vari obblighi cumulativi del garante europeo della protezione dei dati, inoltre, rischiano potenzialmente di interferire con le sue competenze e di pregiudicarne l'indipendenza.



- 2. Il garante europeo della protezione dei dati si avvale delle competenze e dell'esperienza delle autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni. Tenuto debito conto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, nello svolgimento di ispezioni comuni con il garante europeo della protezione dei dati, i membri e il personale delle autorità di controllo nazionali hanno poteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 34 ter, paragrafo 4, e sono vincolati dal medesimo obbligo di cui all'articolo 59. [...] Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti [...] e assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni. [...]**
- 2 bis. Il garante europeo della protezione dei dati tiene pienamente informate le autorità di controllo nazionali relativamente a tutte le questioni che le riguardano direttamente o sono per loro altrimenti pertinenti. Su richiesta di una o più autorità di controllo nazionali il garante europeo della protezione dei dati le informa riguardo a questioni specifiche.**
- 2 ter. In casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, compresi i casi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, il garante europeo della protezione dei dati consulta le autorità di controllo nazionali interessate. Il garante europeo della protezione dei dati non decide in merito agli ulteriori provvedimenti da adottare prima che tali autorità di controllo nazionali non gli abbiano comunicato la propria posizione, entro un termine specificato dal garante, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi. Il garante europeo della protezione dei dati tiene nella massima considerazione la posizione delle autorità di controllo nazionali interessate. Qualora non intenda seguire la loro posizione, il garante europeo della protezione dei dati le informa in merito, [...] giustifica la propria decisione e sottopone la questione al consiglio di cooperazione di cui al paragrafo 3.**

**Qualora reputi che si tratti di casi di estrema urgenza, il garante europeo della protezione dei dati può decidere di prendere provvedimenti immediati. In tali casi informa immediatamente le autorità di controllo nazionali interessate e giustifica la natura urgente della situazione e il provvedimento adottato.**

3. Le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono ai fini di cui al presente articolo a seconda delle necessità e **almeno due volte all'anno nell'ambito di un consiglio di cooperazione, qui istituito**. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato **a maggioranza semplice** il regolamento interno del **consiglio di cooperazione**. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
4. **Il consiglio di cooperazione è composto da un rappresentante di un'autorità di controllo nazionale di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati.**
5. **Il consiglio di cooperazione agisce in piena indipendenza nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 6 e non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.**
- 5 bis. **Il consiglio di cooperazione esamina i casi che gli sono sottoposti dal garante europeo della protezione dei dati in conformità del paragrafo 2 quater e può chiedere a quest'ultimo di rivalutare, se opportuno, la propria posizione. Il consiglio di cooperazione adotta tali decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri.**
6. **Il consiglio di cooperazione ha i seguenti compiti:**
  - (a) **discutere la politica e la strategia generali riguardo al controllo della protezione dei dati di Eurojust, all'ammissibilità del trasferimento, al reperimento e alla comunicazione a Eurojust di dati personali da parte degli Stati membri;**

- (b) esaminare le difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento;**
  - c) studiare i problemi generali inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati;**
  - d) discutere ed elaborare proposte armonizzate per soluzioni comuni alle questioni di cui al paragrafo 1;**
  - e) discutere i casi sottoposti da autorità di controllo nazionali, e**
  - f) promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.**
- 7. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, tengono nella massima considerazione i pareri, gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori prassi convenute dal consiglio di cooperazione.**

#### *Articolo 36*

Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati **riguardo ai dati personali operativi**

- 1 bis. L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano da parte di Eurojust non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati.**
1. Se il reclamo presentato dall'interessato riguarda una decisione di cui all'articolo 32 o 33, il garante europeo della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

2. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Eurojust da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati.
3. Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Eurojust da organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o parti private, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che Eurojust abbia effettuato le opportune verifiche.

### *Articolo 36 bis*

#### **Diritto al controllo giurisdizionale contro il garante europeo della protezione dei dati**

**Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati in materia di dati personali operativi può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.**

### *Articolo 37*

#### **Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto**

1. Eurojust è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati conformemente all'articolo 340 del trattato.
2. Le denunce nei confronti di Eurojust nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 del trattato.
3. Ogni Stato membro è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati comunicati a Eurojust, conformemente al diritto nazionale.

## CAPO V RELAZIONI CON I PARTNER

### SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI

#### *Articolo 38*

#### **Disposizioni comuni**

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità competenti di paesi terzi e le organizzazioni internazionali.[...]
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 62, Eurojust può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
- 2 bis. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Eurojust può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.**
3. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni di cui alla sezione IV, Eurojust può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1 dati personali e trattarli [...].

4. Eurojust trasferisce i dati personali **ad organismi dell'Unione**, a paesi terzi e a organizzazioni internazionali [...] solo se necessario **per lo svolgimento dei suoi compiti e in conformità degli articoli 44 e 45**. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Eurojust ne [...] **ottiene il consenso della pertinente autorità competente di detto Stato membro**, a meno che:

a) [...]

[...] lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

5. Sono vietati i trasferimenti successivi a terzi di dati personali pervenuti a Eurojust da Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali [...], a meno che Eurojust non abbia **ottenuto il previo consenso dello Stato membro che ha fornito i dati** e non abbia dato il suo esplicito consenso alla luce delle circostanze del caso e solo per una finalità specifica che non sia incompatibile con le finalità per le quali sono stati trasmessi i dati.

**SEZIONE II**  
**RELAZIONI CON I PARTNER**

*Articolo 39*

**Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell'Unione europea coinvolte nella  
cooperazione giudiziaria penale**

1. Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale intrattengono rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali di Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono prese le seguenti misure:
  - a) i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete;
  - b) il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale di Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete;
  - c) i punti di contatto della rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni di Eurojust;
  - d) **Eurojust e la rete giudiziaria europea possono avvalersi del sistema di coordinamento nazionale Eurojust nel determinare se una richiesta debba essere trattata con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, lettera b).**

2. I segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita con decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale di Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati. Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi nuova rete istituita con decisione del Consiglio allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto da Eurojust.
3. La rete istituita con decisione 2008/852/GAI può chiedere che Eurojust le fornisca un segretariato. Se tale richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2.

#### *Articolo 40*

#### **Relazioni con Europol**

1. Eurojust prende tutte le misure opportune affinché Europol, nell'ambito del suo mandato, abbia accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni fornite a Eurojust, fatte salve le eventuali limitazioni indicate [...] dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi e dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni. In caso di riscontro positivo (hit), Eurojust avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione [...] **della parte che ha fornito l'informazione ad Eurojust.**
2. Le ricerche sulle informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di **Europol** corrispondono con quelle trattate presso **Eurojust.**
3. Eurojust permette di effettuare ricerche ai sensi del paragrafo 1 solo previa comunicazione da parte di Europol dei membri del suo personale autorizzati ad effettuare tali ricerche.



4. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Eurojust in relazione a una singola indagine, Eurojust o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Europol, Eurojust informa quest'ultimo e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust si consulta con Europol.
5. Europol rispetta le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.  
[...]

#### *Articolo 41*

#### **Relazioni con la Procura europea**

- [1. Eurojust instaura e mantiene relazioni privilegiate con la Procura europea, basate su una stretta cooperazione e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato in appresso. A tal fine, il procuratore europeo e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.
2. Eurojust tratta senza indugio le richieste di sostegno formulate dalla Procura europea e, se del caso, procede come se le avesse ricevute da un'autorità nazionale competente in materia di cooperazione giudiziaria.
3. Ogniqualevolta necessario, Eurojust si avvale dei sistemi di coordinamento nazionale di Eurojust istituiti ai sensi dell'articolo 20 e delle relazioni che ha stabilito con i paesi terzi, compresi i magistrati di collegamento, per sostenere la cooperazione instaurata a norma del paragrafo 1.
4. La cooperazione instaurata a norma del paragrafo 1 comporta lo scambio di informazioni, anche personali. I dati così scambiati sono usati solo per le finalità per le quali sono stati forniti. Qualsiasi altro uso dei dati è autorizzato soltanto nella misura in cui rientra nel mandato dell'organismo che riceve i dati e previa autorizzazione dell'organismo che li ha forniti.

5. Al fine di verificare se le informazioni disponibili presso Eurojust corrispondono a informazioni trattate dalla Procura europea, Eurojust predispone un meccanismo di controllo incrociato automatico dei dati inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dalla Procura europea e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, alla Procura europea, nonché allo Stato membro che ha fornito i dati a Eurojust. Nel caso in cui i dati siano stati trasmessi da un terzo, Eurojust informa della concordanza solo il terzo, previo consenso della Procura europea.
6. Eurojust designa i membri del personale autorizzati ad accedere ai risultati del meccanismo di controllo incrociato e ne informa la Procura europea.
7. Eurojust sostiene il funzionamento della Procura europea mediante servizi forniti dal proprio personale. Tale sostegno comprende in ogni caso:
  - a) il sostegno tecnico per la preparazione del bilancio annuale, del documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e del piano di gestione;
  - b) il sostegno tecnico per l'assunzione del personale e la gestione delle carriere;
  - c) i servizi di sicurezza;
  - d) i servizi di tecnologia dell'informazione;
  - e) i servizi di gestione finanziaria, contabilità e audit;
  - f) qualunque altro servizio di interesse comune.

I dettagli dei servizi da fornire sono fissati in un accordo tra Eurojust e la Procura europea.

8. Il procuratore europeo può indirizzare pareri scritti al collegio, che risponde per iscritto senza indebito ritardo. Tali pareri scritti sono presentati in ogni caso quando il collegio adotta il bilancio annuale e il programma di lavoro.]<sup>30</sup>

#### *Articolo 42*

#### **Relazioni con altri organismi e agenzie dell'Unione**

1. Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.
2. L'OLAF **contribuisce** all'attività di coordinamento di Eurojust riguardante la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conformemente al suo mandato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n.883/2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

---

<sup>30</sup> L'articolo 41 riguarda la Procura europea e non rientra quindi nell'orientamento generale.

3. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali di Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del **regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [...]**<sup>31</sup>. Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'obbligo di informare altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

---

<sup>31</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

**SEZIONE III**  
**COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

*Articolo 43*

**Relazioni con gli organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali**

1. **Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 38, paragrafo 2 bis, possono includere il distacco di magistrati di collegamento presso Eurojust.**
2. Eurojust può designare, di concerto con le autorità competenti **interessate**, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione **in conformità con le esigenze operative di Eurojust.**

*Articolo 43 bis*

**Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi**

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con paesi terzi nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno in conformità del presente regolamento, il collegio di Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso un paese terzo, con riserva della conclusione con detto paese di un accordo di lavoro di cui all'articolo 38, paragrafo 2 bis.
- 1(a) I compiti dei magistrati di collegamento includono attività volte ad incoraggiare ed accelerare tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare stabilendo collegamenti diretti con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Il magistrato di collegamento può scambiare dati personali operativi con le autorità competenti dello Stato interessato nel quadro dello svolgimento dei suoi compiti in conformità all'articolo 45.**

2. Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un'esperienza di lavoro con Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento di Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto di Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.
3. Qualora il magistrato di collegamento distaccato da Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:
  - a) è sostituito nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro;
  - b) non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 8.
4. Fatto salvo l'articolo 110 dello statuto dei funzionari, il collegio di Eurojust elabora i **termini e le condizioni del** distacco dei magistrati di collegamento, **compreso il livello diretribuzione** e adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.
5. Le attività dei magistrati di collegamento distaccati da Eurojust sono soggette al controllo del garante europeo della protezione dei dati. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.

6. Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.
7. I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono connessi al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

#### Articolo *43 ter*

#### **Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a e da paesi terzi**

1. Eurojust **può coordinare, con l'accordo degli Stati membri interessati**, l'esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora tali richieste debbano essere eseguite in almeno due Stati membri **nell'ambito di una stessa indagine**. Tali richieste possono altresì essere trasmesse a Eurojust da un'autorità nazionale competente.
2. In caso di urgenza e conformemente all'articolo 19 il coordinamento permanente può ricevere e **trasmettere** le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da un paese terzo che ha concluso un accordo **di cooperazione o** di lavoro con Eurojust.
3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo **4**, **laddove le** richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in un paese terzo, **siano presentate da uno Stato membro interessato**, Eurojust agevola la cooperazione giudiziaria con il paese terzo in questione.

## SEZIONE IV

### TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI

#### *Articolo 44*

##### **Trasferimento di dati personali operativi agli organismi o alle agenzie dell'Unione**

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, e **dell'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, Eurojust può trasferire direttamente i dati personali agli organismi o alle agenzie dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo o dell'agenzia dell'Unione destinatario.

#### *Articolo 45*

##### **Trasferimento dei dati personali operativi ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali**

1. **Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo, un'organizzazione internazionale [...] sulla base di:
  - a) una decisione della Commissione adottata ai sensi **dell'articolo 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati**<sup>32</sup> che sancisce che il paese terzo terzo o un territorio, o un settore di trattamento del paese terzo o l'organizzazione internazionale **in questione**, garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza); oppure

---

<sup>32</sup> Il progetto di direttiva di cui trattasi fa parte del pacchetto sulla protezione dei dati, docc. 5833/12 e 11624/1/13 REV 1, che sarà probabilmente adottato prima del regolamento Eurojust. In caso contrario, si farà riferimento alle pertinenti disposizioni della direttiva esistente (articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE) o si inserirà un riferimento generico alla legislazione dell'Unione, a seconda del caso.



- b) un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, oppure
- c) un accordo di cooperazione concluso tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 27 della decisione 2002/187/GAI.

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni. Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 38, paragrafo 2bis, possono essere utilizzati per definire le modalità di attuazione di tali accordi o decisioni di adeguatezza.

**1(a) Eurojust pubblica e tiene aggiornato un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi, degli accordi amministrativi e degli altri strumenti riguardanti il trasferimento di dati personali operativi ai sensi del paragrafo 1.**

2. [...] **In aggiunta al disposto del paragrafo 1, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, Eurojust può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali **operativi** ai paesi terzi, alle organizzazioni internazionali o a Interpol se:

- a) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali di uno o più Stati membri nei limiti **dei compiti** di Eurojust;
- b) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici;
- c) il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante dell'Unione o degli Stati membri, riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
- d) il trasferimento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo.

3. **Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, il collegio, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell'esistenza di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile.
4. Il garante europeo della protezione dei dati è informato dei casi di applicazione del paragrafo 2.
5. [...]

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

*Articolo 48*

**Bilancio**

1. Tutte le entrate e le spese di Eurojust sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Eurojust.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Eurojust devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate di Eurojust comprendono:
  - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;
  - b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
  - c) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito da Eurojust;
  - d) sovvenzioni ad hoc.
4. Le spese di Eurojust comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio **compreso il finanziamento delle squadre investigative comuni**.

---

<sup>33</sup> Spostato all'articolo 43bis e 43ter

## Articolo 49

### Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore amministrativo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette [...] al **comitato esecutivo**. **[La Procura europea,<sup>34</sup>] la rete giudiziaria europea ed altre reti di cui all'articolo 39, sono tempestivamente informate in merito alle sezioni relative alle attività prima della trasmissione dello stato di previsione alla Commissione.**
2. Sulla base di tale progetto, il **comitato esecutivo** prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo **che è trasmesso al collegio per adozione.**
3. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo **Eurojust** invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.
4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del **contributo dell'Unione europea** destinato a Eurojust [...]
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di Eurojust.

---

<sup>34</sup> Il riferimento alla Procura europea è fra parentesi quadre perché non rientra nell'orientamento generale.

8. Il collegio adotta il bilancio di Eurojust. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, **il collegio** procede agli opportuni adeguamenti.
9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio **di Eurojust si applica l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1271/2013.** [...]
10. [...]  
[...]  
[...]  
[...]
11. [...]

#### *Articolo 50*

#### **Esecuzione del bilancio**

Il direttore amministrativo agisce in qualità di ordinatore di Eurojust ed esegue il bilancio di Eurojust, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.

## *Articolo 51*

### **Rendicontazione e discarico**

1. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di Eurojust comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Eurojust trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Eurojust consolidati con i conti della Commissione.
4. Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1° giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori di Eurojust.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Eurojust ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi di Eurojust sotto la sua responsabilità e li trasmette per parere al **comitato esecutivo**.
6. Il **comitato esecutivo** formula un parere sui conti definitivi di Eurojust.
7. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, **il contabile di Eurojust** trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del **comitato esecutivo**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi di Eurojust sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre **dell'anno successivo al rispettivo esercizio finanziario**.

9. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. Il direttore amministrativo invia tale risposta anche al **comitato esecutivo** e alla Commissione.
10. [...] <sup>35</sup>
11. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
12. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

#### *Articolo 52*

#### **Regole finanziarie**

1. Le regole finanziarie applicabili a Eurojust sono adottate dal **comitato esecutivo** in conformità del regolamento delegato **n. 1271/2013** della Commissione del **30 settembre 2013** che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo **208 del regolamento n. 966/2012** e [previa consultazione della Commissione]. Si discostano dal regolamento **n. 1271/2013** solo per esigenze specifiche di funzionamento di Eurojust e previo accordo della Commissione.

---

<sup>35</sup> La seconda frase dell'articolo 51, paragrafo 10, è stata spostata all'articolo 18, paragrafo 5.

2. **Eurojust può assegnare sovvenzioni connesse allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 1. Le sovvenzioni per i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) possono essere assegnate senza invito a presentare proposte agli Stati membri.**
3. **Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Eurojust stabilisce, in cooperazione con Europol, le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.<sup>36</sup>**

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE**

#### *Articolo 53*

#### **Disposizioni generali**

1. **Al personale di Eurojust si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.**
2. **Il personale di Eurojust è composto di persone assunte in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione europea, tenendo conto di tutti i criteri di cui all'articolo 27 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, compresa la ripartizione geografica. [...]**

---

<sup>36</sup> Occorrerebbe inserire una disposizione analoga nel regolamento Europol.



*Articolo 54*

**Esperti nazionali distaccati e altro personale**

1. Eurojust può avvalersi, **oltre al proprio personale**, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato da Eurojust.
2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso **Eurojust**.

**CAPO VIII**

**VALUTAZIONE E RELAZIONI**

*Articolo 55*

**Associazione [...] delle istituzioni europee e dei parlamenti nazionali**

1. Eurojust trasmette la sua relazione annuale al Parlamento europeo, al **Consiglio e ai Parlamenti nazionali**, che possono formulare osservazioni e conclusioni.
2. Il presidente del collegio compare dinanzi al Parlamento europeo **o al Consiglio**, su loro richiesta, per discutere questioni inerenti a Eurojust, in particolare per presentare le relazioni annuali, tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza. Durante le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete riguardanti specifici casi operativi.
3. Oltre agli altri obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Eurojust trasmette al Parlamento europeo **e ai Parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali**, a titolo informativo:
  - a) i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust;
  - b) gli accordi di lavoro conclusi con terzi;

c) la relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati.

4. [...]

#### *Articolo 56*

#### **Valutazione e riesame**

1. Entro [*cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, dell'efficacia e dell'efficienza di Eurojust e delle sue pratiche di lavoro.  
**Il collegio è coinvolto nella valutazione.**
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al collegio. I risultati della valutazione sono pubblici.
3. [...]

## **CAPO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### *Articolo 57*

#### **Privilegi e immunità**

A Eurojust e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

*Articolo 58*

**Regime linguistico**

1. A Eurojust si applicano le disposizioni del regolamento n.<sup>37</sup> 1 del Consiglio.

**1(a) Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di Eurojust.**

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Eurojust sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, **a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione.**

*Articolo 59*

**Riservatezza**

1. I membri nazionali, gli aggiunti e i loro assistenti di cui all'articolo 7, il personale Eurojust, i corrispondenti nazionali [...], **gli esperti nazionali distaccati**, [...] il responsabile della protezione dei dati e **il personale del garante europeo della protezione dei dati** hanno l'obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2. L'obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con Eurojust.

3. L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

---

<sup>37</sup> GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

4. L'obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute da Eurojust, a meno che tali informazioni non siano già state **legittimamente** rese pubbliche [...].
5. [...]

*Articolo 59 bis*

**Condizioni di riservatezza dei procedimenti nazionali**

1. **Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3, nei casi in cui le informazioni sono ricevute o scambiate tramite Eurojust, l'autorità dello Stato membro che ha fornito le informazioni può, conformemente alla sua legislazione nazionale, stabilire condizioni sull'impiego di tali informazioni da parte dell'autorità ricevente nei procedimenti nazionali.**
2. **L'autorità dello Stato membro che riceve le informazioni è vincolata da tali condizioni.**

*Articolo 60<sup>38</sup>*

**Trasparenza**

1. Ai documenti attinenti ai compiti amministrativi di Eurojust si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il **comitato esecutivo predispone**, entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 **ai fini dell'adozione da parte del collegio.**

---

<sup>38</sup> Riserva: SE e FI. SE e FI hanno formulato una dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio, doc. 17046/14.

3. Le decisioni adottate da Eurojust ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### *Articolo 61*

#### **OLAF e Corte dei conti europea**

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. **883/2013**, Eurojust, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti [...] **i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, gli esperti nazionali distaccati e il personale** di Eurojust utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Eurojust.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. **883/2013** e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96<sup>39</sup> del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate da Eurojust.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e Interpol, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Eurojust contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

---

<sup>39</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

## *Articolo 62*

### **Norme relative alla protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate**

1. **Eurojust stabilisce le norme interne relative alla protezione delle informazioni sensibili non classificate, compresi la produzione e il trattamento di tali informazioni presso [...] Eurojust.**
2. Eurojust stabilisce norme **interne** in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea che sono conformi alla decisione 2013/488/UE del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni. [...] <sup>40</sup>.

## Articolo 63

### ***Indagini amministrative***

Le attività amministrative di Eurojust sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

## *Articolo 64*

### **Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto**

1. La responsabilità contrattuale di Eurojust è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Eurojust.

---

<sup>40</sup> GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, Eurojust risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 37, i danni causati dal collegio o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro conferiti a norma dell'articolo 8, il rispettivo Stato membro d'origine rimborsa a Eurojust gli importi pagati da quest'ultimo in risarcimento dei danni.
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità di Eurojust di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001<sup>41</sup>.
7. La responsabilità individuale del personale di Eurojust nei confronti di Eurojust è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

#### *Articolo 65*

#### **Accordo di sede e condizioni operative**

1. Eurojust ha sede all'Aia (Paesi Bassi).
2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Eurojust nei Paesi Bassi e alle strutture che tale paese deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili nei Paesi Bassi al direttore amministrativo, ai membri del collegio, al personale di Eurojust e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del collegio, tra Eurojust e i Paesi Bassi.

---

<sup>41</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. A decorrere dal 10 gennaio 2015 il regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1215/2012.

3. [...]

### *Articolo 66*

#### **Disposizioni transitorie**

1. Eurojust subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI.
2. I membri nazionali di Eurojust distaccati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2002/187/GAI assumono le funzioni di membri nazionali di Eurojust ai sensi del capo II del presente regolamento. [...]
3. Il presidente e i vicepresidenti di Eurojust al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento assumono le funzioni di presidente e vicepresidenti di Eurojust ai sensi dell'articolo 11 fino a scadenza del rispettivo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Essi possono essere rieletti una volta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da una precedente rielezione.
4. L'ultimo direttore amministrativo nominato ai sensi dell'articolo 29 della decisione 2002/187/GAI assume le funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell'articolo 17 fino a scadenza del suo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Il mandato del direttore amministrativo può essere prorogato una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI. In particolare, tutti gli accordi internazionali conclusi ed entrati in vigore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono giuridicamente validi.



6. **La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 35 della decisione 2002/187/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 36 della medesima decisione 2002/187/GAI.**
7. **Il regolamento non pregiudica i contratti di lavoro conclusi in conformità all'articolo 31 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. L'ultimo responsabile della protezione dei dati nominato ai sensi dell'articolo 17 della decisione 2002/187/GAI assume le funzioni di responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 31.**

#### *Articolo 67*

##### **Sostituzione**

1. **Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2002/187/GAI, 2003/659/GAI e 2009/426/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto dal ... [data di applicazione del presente regolamento].**
2. **Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i [...]riferimenti alle decisioni [...] del Consiglio di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.**

#### *Articolo 68*

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
3. **Esso si applica dal ...<sup>42</sup>.**

---

<sup>42</sup> Un anno dall'entrata in vigore.

Elenco delle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1:

- terrorismo;
- criminalità organizzata;
- traffico di stupefacenti;
- **attività** di riciclaggio del denaro;
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive;
- organizzazione clandestina di immigrazione;
- tratta di esseri umani;
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- rapina e **furto aggravato**;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffe e frodi;
- reati contro gli interessi finanziari dell'Unione;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario;

- racket e estorsioni;
  - contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
  - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
  - falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento;
  - criminalità informatica;
  - corruzione;
  - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
  - traffico illecito di specie animali protette;
  - traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
  - criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi;
  - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
  - abuso e **sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali**;
  - genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;
  - **dirottamento di aereo/nave.**
-

Categorie di dati personali **operativi** di cui all'articolo 27

1. a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- b) data e luogo di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) sesso;
- e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- f) codici di previdenza sociale **o altri codici ufficiali utilizzati negli Stati membri per identificare le persone fisiche**, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
- g) informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;
- h) [...] dettagli [...] dei conti detenuti presso banche o altri istituti finanziari;
- i) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
- j) fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;
- k) informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale;
- l) numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione, nonché [...] **qualsiasi** dato connesso necessario per identificare l'abbonato o l'utente;

- m) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;
  - n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali.
- 2.
- a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
  - b) data e luogo di nascita;
  - c) cittadinanza;
  - d) sesso;
  - e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
  - f) descrizione e natura dei fatti che riguardano i soggetti interessati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;
  - g) codice di previdenza sociale o altri codici ufficiali utilizzati dagli Stati membri per identificare le persone fisiche, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;**
  - h) dettagli dei conti detenuti presso banche e altri istituti finanziari;**
  - i) numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione, nonché qualsiasi dato connesso necessario per identificare l'abbonato o l'utente;**
  - j) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli.**